



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 191/16/CONS

**SEGNALAZIONE PRESENTATA DAL SIG. EMANUELE PASQUALI
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DA PARTE DEL
COMUNE DI CAVARZERE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 maggio 2016;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, fissate per il giorno 5 giugno 2016”*;

VISTA la segnalazione del 4 maggio 2016 (prot. n. 23570 del 5 maggio 2016) con la quale il sig. Emanuele Pasquali, attuale consigliere comunale e candidato Sindaco al Comune di Cavarzere, interessato dalla campagna per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale prevista il 5 giugno 2016, ha denunciato la presunta violazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale in periodo elettorale da parte del suddetto Comune; in particolare l’esponente segnala *«che l’iniziativa del 6 maggio 2016 del Sindaco di Cavarzere – Sig. Tommasi – in programma presso Palazzo Danielato riportante come titolo: “Incontro Informativo” “Consigli Utili per difendersi*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dalle truffe e dai furti” con la partecipazione del Capitano dei Carabinieri di Chioggia e del Maresciallo dei Carabinieri di Cavarzere, viene meno alle condizioni di imparzialità e di garanzia istituzionale che la legge [...] intende garantire a tutti i partecipanti alle consultazioni elettorali»;

VISTA la nota del 12 maggio 2016 (prot. n. 25113), con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha comunicato all’Autorità che *«nella seduta dell’11 maggio 2016 - esaminati la nota contenente la segnalazione del soggetto politico (con n. 1 allegato), la richiesta di controdeduzioni e le controdeduzioni presentate dal Sindaco - ha disposto, all’unanimità, di proporre a codesta Autorità l’archiviazione del procedimento»,* in quanto *“il Comitato, rilevata la palese violazione della norma di cui all’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ha constatato l’adeguamento operato dall’Amministrazione comunale conseguentemente alla richiesta di controdeduzioni inviata»;*

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato e, in particolare, la nota del 5 maggio con cui il Sindaco del Comune di Cavarzere ha inviato le proprie controdeduzioni nelle quali rileva quanto segue:

- *“l’iniziativa dell’incontro informativo costituisce la conclusione di un progetto volto a tutelare la cittadinanza in relazione al fenomeno dei furti nelle abitazioni iniziato ancora alla fine di dicembre 2015 con la proposta ai cittadini di stipulare entro la fine marzo 2016, una polizza ad hoc”;*
- *“il giorno 19 aprile si è tenuto l’incontro con le associazioni di volontariato che operano nel settore anziani e con i comitati delle frazioni, e da tale data è partita la comunicazione dell’iniziativa”;*
- *“successivamente si sono coinvolte anche due classi dell’Istituto Superiore presente a Cavarzere”;*
- *“il Convegno è tenuto dai Carabinieri” e “la mia presenza si sarebbe limitata al saluto ai partecipanti”;*
- *“in accordo con le Forze dell’Ordine, al fine di evitare ogni polemica o strumentalizzazione l’incontro è stato rinviato ad altra data”;*

PRESA VISIONE di una copia del volantino relativa alla manifestazione contestata, allegato alla segnalazione dell’istante, in cui sono presenti, in particolare:

- il logo e la dicitura dell’Amministrazione comunale;
- il nome del Sindaco Henri Tommasi;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 3 maggio 2016;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO, pertanto, che la pubblicazione oggetto di contestazione è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la pubblicazione oggetto della contestazione, essendo stata diffusa contemporaneamente alla segnalazione del sig. Emanuele Pasquali, datata 4 maggio u.s., ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9, in quanto la diffusione della pubblicazione è avvenuta in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni comunali;

PRESO ATTO dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte dell'Amministrazione del Comune di Cavarzere;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO, pertanto, di condividere le valutazioni svolte dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e di aderire, in ragione di quanto previsto dall'art. 25, comma 7, della delibera n. 137/16/CONS, alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato stesso in considerazione dell'intervenuto adeguamento spontaneo da parte dell'Amministrazione agli obblighi di legge;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento per i motivi di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al soggetto segnalante e al Comune di Cavarzere ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto.

Napoli, 19 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi